Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

## Art. 122

Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68,31 agosto 1982, n. 73, e dell' articolo 2 dellalegge regionale 4 aprile 1986, n. 12

1.

(ABROGATO)

(1)

- 2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.
- **3.** Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.

## Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014, a decorrere dall'1/1/2015.